



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali



Nota di sintesi

N. 5 - gennaio 2023

A.S. 332 - Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009

Iniziativa	Parlamentare
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Presentazione al Senato	16 novembre 2022
Data di assegnazione	17 gennaio 2023
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 4 ^a (Unione europea), 5 ^a (Bilancio)
Oneri finanziari	Senza oneri

Contenuto del Protocollo

Il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha contenuto identico al disegno di legge, governativo, di adesione al medesimo Protocollo alla Carta europea dell'autonomia locale, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura ([A.S. 1935](#)).

Ricorrendone i requisiti, il disegno di legge può dunque essere esaminato con la procedura abbreviata prevista dall'[articolo 81](#) del Regolamento del Senato.

La [Carta europea dell'autonomia locale](#) è il primo trattato internazionale vincolante che garantisce i diritti degli enti locali e dei loro rappresentanti eletti. Aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa (CdE) sotto forma di convenzione il 15 ottobre 1985 ed entrata in vigore il 1° settembre 1988, la Carta obbliga le Parti ad applicare le regole fondamentali per garantire l'indipendenza politica, amministrativa e finanziaria degli enti locali, prevedendo che il principio dell'autonomia locale sia riconosciuto dal diritto nazionale e protetto dalla Costituzione, permettendo altresì agli enti locali di essere eletti con suffragio universale.

Il [Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di parteci-pare agli affari delle collettività locali](#) - l'adesione al quale costituisce l'oggetto del disegno di legge in esame -, firmato il 16 novembre 2009 ed entrato in vigore il 1° giugno 2012, prevede che alla Carta europea delle autonomie locali sia aggiunta anche la dimensione relativa al diritto della persona a partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali, ovvero il diritto individuale ad adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze e delle responsabilità dell'autorità locale. Il diritto di partecipare alla gestione degli affari di una collettività locale rappresenta il diritto di cercare di determinare o di influenzare l'esercizio delle competenze e responsabilità dell'autorità locale. In particolare, le Parti contraenti sono invitate ad adottare provvedimenti giuridici e altre misure necessarie per facilitare l'esercizio di tale diritto e renderlo effettivo. Il Protocollo richiede inoltre che siano prese le misure necessarie per garantire che il diritto dei cittadini alla partecipazione non comprometta le norme etiche di integrità e trasparenza dell'esercizio dell'autonomia e delle responsabilità delle collettività locali.

Articolato

Il **Protocollo addizionale** - ratificato ad oggi da 21 Paesi membri del Consiglio d'Europa, fra cui Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera -, è composto da 7 articoli, preceduti da un breve **preambolo**, che sottolinea come il diritto alla partecipazione dei cittadini alla gestione degli affari pubblici costituisca uno dei principi democratici comuni a tutti i Paesi membri del CdE, indica l'opportunità di arricchire la Carta con disposizioni che garantiscano tale diritto e richiama quali presupposti giuridici, Carta europea delle autonomie locali, fatta a Strasburgo il 15 ottobre 1985, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali, fatta a Tromsø il 18 giugno 2009.

L'**articolo 1** stabilisce il **diritto di partecipare agli affari delle comunità locali** e prevede che gli Stati contraenti garantiscano a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione il diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, consistente nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze di una collettività locale. I singoli Paesi sono tenuti a disciplinare tale diritto con legge, senza discriminare in maniera ingiustificata persone o gruppi, ma la legge può prevedere misure specifiche adeguate a determinate situazioni o categorie di persone. Formalità, condizioni o restrizioni all'esercizio del diritto di partecipazione agli affari di una comunità locale devono essere disciplinati dalla legge ed essere compatibili con gli obblighi internazionali sottoscritti. Qualsiasi altra

formalità, condizione o restrizione deve essere necessaria al funzionamento di un regime democratico, alla sicurezza pubblica in una società democratica e al rispetto degli obblighi internazionali.

L'**articolo 2** indica le misure per l'attuazione del diritto a partecipare e stabilisce che le Parti contraenti adottino tutte le misure necessarie a permettere l'**esercizio effettivo del diritto** di partecipare agli affari delle collettività locali, sia conferendo a queste ultime le necessarie competenze, sia definendo le opportune procedure, eventualmente diverse in relazione alle differenti esigenze delle varie collettività. È previsto, inoltre, che le comunità locali siano consultate per quanto possibile in tempo utile, nei processi di pianificazione relativi alle misure da adottare per mettere l'effettivo esercizio del diritto di partecipare alla gestione degli affari pubblici.

L'**articolo 3** riguarda le collettività cui si applica il Protocollo e prevede che venga applicato a **tutte le categorie di collettività locali** sul territorio degli Stati, pur facendo salva la possibilità, al momento del deposito della ratifica, di stabilire eventuali limitazioni o esclusioni al campo di applicazione. Può inoltre includere altre categorie di comunità locali o regionali nel suo campo di applicazione, mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

L'**articolo 4** prevede la possibilità per gli Stati parte di indicare l'**ambito territoriale di applicazione** del Protocollo; tale scelta potrà successivamente essere estesa ad ogni altro territorio, mediante dichiarazione inviata al Segretario generale del CdE. Il Protocollo entrerà in vigore nel territorio, dopo tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale. Ogni dichiarazione potrà inoltre essere ritirata mediante notifica inviata al Segretario generale del CdE ed entrerà in vigore dopo un periodo di sei mesi dal ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

L'**articolo 5** riguarda la **firma e l'entrata in vigore** del Protocollo, aperto agli stati membri del CdE firmatari della Carta europea delle autonomie locali e che potrà essere ratificato soltanto se lo Stato interessato abbia precedentemente o contemporaneamente completato la procedura interna di ratifica della Carta. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale del CdE. Il comma 2) stabilisce che il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi, dopo la data in cui otto stati membri abbiano comunicato l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica (il Protocollo è entrato in vigore il 1° giugno 2012). Per ogni Stato che avrà espresso successivamente il consenso interno ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dall'avvenuto deposito della ratifica.

L'**articolo 6** riguarda le **procedure di denuncia** che potrà essere effettuata in qualsiasi momento, mediante notifica al Segretario generale del CdE, con effetto allo scadere di un periodo di sei mesi dall'avvenuta ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

L'**articolo 7** è relativo alle notifiche a cura del Segretario Generale del Consiglio d'Europa che riguardano: firme; depositi di strumento di ratifica; date di entrata in vigore del

Protocollo; notifiche ricevute riguardo alle collettività cui si applica il Protocollo e ogni altro atto, notifica o comunicazione relativo al Protocollo.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione all'adesione al Protocollo consta di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 ineriscono rispettivamente, all'**autorizzazione alla ratifica** e all'**ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 riporta una clausola di **invarianza finanziaria**, in base alla quale all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 stabilisce l'entrata in **entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica, per il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.